

☑ DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI



NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO NR. 32 DEL 05 AGOSTO 2024

INDICE

ADEMPIMENTI	3
SCADENZARIO	5
<i>AGOSTO 2024</i>	5
<i>SETTEMBRE 2024</i>	8
NEWS IN MATERIA DI LAVORO	14
<i>Semplificazione dei controlli sulle attività economiche: le nuove indicazioni operative</i>	14
<i>BCE: i tassi sono confermati al 4,25%</i>	15
<i>L'INPS annuncia nuove procedure per la rivalsa di invalidità civile</i>	15
<i>Emergenza caldo: L'INPS fornisce nuove linee guida per le richieste di integrazione salariale</i>	16
APPROFONDIMENTI	18
<i>L'INPS fornisce chiarimenti sul rapporto di lavoro a tempo parziale verticale o ciclico</i>	18
<i>Decontribuzione Sud solo per gli assunti entro il 30 giugno 2024</i>	19
I QUESITI DEL MESE	25
NOTIZIE DI MATERIA PENSIONISTICA	26
<i>Gestione dipendenti pubblici. Chiarimenti in merito alla nota operativa INPDAP n. 56 del 22 dicembre 2010, paragrafi 1 e 1.1.</i>	26

ADEMPIMENTI

Calendario ISTAT 2024

COMUNICATO ISTAT	PERIODO DI RIFERIMENTO
Martedì 16 gennaio	Dicembre 2023
Giovedì 22 febbraio	Gennaio 2024
Venerdì 15 marzo	Febbraio 2024
Martedì 16 aprile	Marzo 2024
Giovedì 16 maggio	Aprile 2024
Lunedì 17 giugno	Maggio 2024
Martedì 16 luglio	Giugno 2024
Venerdì 9 agosto	Luglio 2024
Lunedì 16 settembre	Agosto 2024
Mercoledì 16 ottobre	Settembre 2024
Venerdì 15 novembre	Ottobre 2024
Lunedì 16 dicembre	Novembre 2024

La rivalutazione del TFR

MESE	INDICE	VAR. DIC 97	RID. 75%	PERC. FISSA ^{1,5}	PERC. PROGR.	COEFF. CAP. RIV.
Lug-23	118,7	0,423012	0,317259	0,875	1,192259	1,01192259
Ago-23	119,1	0,761421	0,571066	1,000	1,571066	1,01571066
Set -23	119,3	0,930626	0,697970	1,125	1,822970	1,01822970
Ott -23	119,2	0,846024	0,634518	1,250	1,884518	1,01884518

Nov-23	118,7	0,423012	0,317259	1,375	1,692259	1,01692259
Dic - 23	118,9	0,592217	0,444162	1,500	1,944162	1,01944162
Gen - 24	119,3	0,336417	0,25313	0,125	0,377313	1,00377313
Feb -24	119,3	0,336417	0,25313	0,250	0,502313	1,00502313
Mar-24	119,4	0,420521	0,315391	0,375	0,690391	1,00690391
Apr -24	119,3	0,336417	0,252313	0,500	0,752313	1,00752313
Mag -24	119,5	0,504626	0,378469	0,625	1,003469	1,01003469
Giu - 24	119,5	0,504626	0,378469	0,750	1,128469	1,01128469

SCADENZARIO

AGOSTO 2024

DATA	DESTINATARI	ADEMPIMENTO	MODALITÀ	NORMA
------	-------------	-------------	----------	-------

03 sabato (slitta a 05 lunedì)

Libretto di famiglia	Utilizzatori libretto famiglia	Comunicazione dei dati delle prestazioni di lavoro occasionale tramite libretto famiglia del mese precedente	INPS a mezzo piattaforma dedicata o contact center	Art. 54 bis L. 96/2017 INPS circ. 107/2017
----------------------	--------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	-----------------------------------------------

14 mercoledì

Prepensionamento	Datori di lavoro	Versamento della provvista mensile del trattamento di prepensionamento dei lavoratori a cui manchino non più di 7 anni per andare in pensione	INPS per il pagamento dell'assegno del mese successivo	Art. 4 L. 92/2012 - INPS circ. 119/2013 - INPS mess. 17768/2013 INPS mess. 2873/2020
------------------	------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------

20 martedì

Versamento imposte e contributi	Generalità dei contribuenti	Versamento unificato relativo a: - ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati; - contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'INPS dai datori di lavoro compresi quelli per le ferie non fruito entro il 30.6.2024; - contributi dovuti dai committenti alla gestione separata INPS per collaborazioni coordinate; - contributi sui compensi eccedenti la franchigia di 5000 euro annui, ai lavoratori autonomi occasionali; - contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo all'INPS Gestione ex Enpals; - contributi dovuti da artigiani e commercianti relativi al 2° trimestre 2024 e calcolati sul minimale; - rata mensile dei	Titolari di partita IVA con F24 telematico tramite: - modalità diretta (servizio Entratel o Fisconline - con remote banking) - tramite intermediari abilitati Entratel Per i non titolari di partita IVA con F24 cartaceo tramite: - Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile oppure - Uffici postali abilitati - concessionario della riscossione mediante modello F24. Il versamento può essere eseguito anche con modelli separati.	D.Lgs 9.7.1997, n. 241, artt. 17, 18, 19, 23, 24 e 25, D.Lgs. 56/1998 INPS circ. 79/1998 e 259/1998 D. dir. 14.11.2001 - art. 37, c. 49 L. 248/2006 - Ag. entrate provv. 23 ottobre 2007) Art. 3 quater L. 44/2012
---------------------------------	-----------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		contributi dei pescatori autonomi; pagamento all'INAIL della terza rata del premio risultante dall'autoliquidazione 2023/2024; addizionale regionale IRPEF per le cessazioni del mese precedente; - liquidazione periodica IVA		
Contributi e giornalisti	Aziende editrici, quotidiani, imprese radiotelevisive	Versamento dei contributi mensili dovuti dai giornalisti con contratto di collaborazione	INPGI gestione separata con modello F24 Accise	INPGI Delib. 17/2008 circ. 5/2009 circ. 1/2023
Contributi Enasarco	Soggetti preponenti nel rapporto di agenzia	Versamento dei contributi previdenziali per il secondo trimestre 2024, relativi agli agenti e rappresentanti	Enasarco A mezzo modulistica predisposta compilata e inviata in via telematica tramite il sito Internet dell'Enasarco con addebito dei contributi automaticamente su c/c bancario o tramite PagoPA	Art. 2, L. n. 12/73 D.M. 24.2.1984 Enasarco delibera 22.12.2010 n. 95
Assunzione marittimi	Armatori e società di armamento	Obbligo di comunicare l'assunzione e la cessazione del mese precedente dei marittimi imbarcati o sbarcati.	Servizio di collocamento in via telematica a mezzo modello Unimare	DM 31.3.2008 Art. 40 L. 133/2008 Min. lavoro nota 28.7.2008
Assunzione somministrati	Agenzie di somministrazione	Comunicazione di tutti i rapporti instaurati, prorogati, trasformati e cessati nel mese precedente con lavoratori somministrati	In via telematica al Centro per l'impiego competente a mezzo modello UnificatoSomm	art. 4-bis, comma 7, D.lgs. 21.4.2000, n. 181 - DI 30.10.2007 - Min. lavoro nota 21.12.2007
Assunzione pubblica amministrazione	Amministrazioni pubbliche	Consegna di copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero consegna della copia del contratto individuale di lavoro per le instaurazioni avvenute nel mese precedente	Al lavoratore	art. 5 L. 4.11.2010, n. 183

Piattaforme digitali	Generalità committenti	Comunicazione dei rapporti autonomi instaurati, con l'intermediazione di piattaforma digitale nel mese precedente	In via telematica tramite il sito servizi.lavoro.gov.it , con il mod. UNI-piattaforme	Art. 9 bis L. 608/1996 Decreto 23.2.2022
----------------------	------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------

25 domenica (slitta a 26 lunedì)

Contributi agricoli	Datori di lavoro agricoli	Presentazione delle denunce contributive e versamento dei contributi per gli impiegati occupati in relazione al mese precedente	ENPAIA unicamente a mezzo Mav bancario pagabile presso qualsiasi banca	Legge 29 novembre 1962, n. 1655 - Enpaia circ. dicembre 2008, n. 2 - Circ. 2/2010
---------------------	---------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------

27 martedì

Ritenute appalti	Generalità appaltatori e subappaltatori di appalti superiori a 200.000 euro annuo	Obbligo di trasmissione delle ricevute del versamento delle ritenute operate ai propri lavoratori nel mese precedente oppure, se esentate, copia del certificato di regolarità fiscale	Al committente o appaltatore (in caso di subappalto) mediante invio delle deleghe del mod. F24, con l'elenco nominativo dei lavoratori impiegati nell'appalto, la misura delle retribuzioni corrisposte e il dettaglio delle ritenute operate	Art. 4 D.L. 124/2019 conv. nella L. 157/2019 Agenzia entrate circ. 1/2020 Art. 23 D.L. 23/2020
------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------

31 sabato

Assistenza Fiscale	Sostituto di imposta	Trattiene le somme dovute per le imposte (seconda rata) o effettua i rimborsi	Busta paga o cedolino dell'assistito	Agenzia entrate Prov. 28.2.2024 Istruzioni 730-2024
Cassa integrazione	Generalità datori di lavoro	Termine per presentare le domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese precedente	INPS in via telematica	Art. 15 D.Lgs. 148/2015 D.Lgs. 185/2016

31 sabato (slitta a lunedì 2 settembre)

Contributi assistenza dirigenti	Aziende industriali	Versamento al FASI dei contributi a carico azienda e dirigente relativi al 3° trimestre 2024	FASI - mediante bollettino bancario; - mediante domiciliazione bancaria - bonifico con cod. autorizzazione	Accordo 30.12.2014 FASI circolare gennaio 2023
Denuncia contributiva	Datori di lavoro e consulenti intermediari	Presentazione del flusso dei dati relativi alla contribuzione e alla retribuzione del mese precedente	In via telematica all'INPS col mod. Uniemens individuale	INPS mess. 11903 del 25.5.2009
Libro unico lavoro	Datori di lavoro, committenti e soggetti intermediari tenutari	Obbligo di stampa del Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, di consegna di copia al soggetto obbligato alla tenuta, in relazione al periodo di paga precedente.	mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure a su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione	Art. 39 L. 133/2008-12-30 DM 9.7.2008 - Min. lavoro circ. 20/2008 - INAIL nota 9.12.2008 Art. 40 L. 214/2011
Cassa integrazione	Generalità datori di lavoro	Invio dei dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale in caso di pagamento diretto da parte dell'INPS, in relazione ai periodi integrati nel mese di giugno 2024	INPS In via telematica	Art. 7 D.lgs. 148/2015 Min. lavoro circ. 1/2022 INPS circ. 18/2022

SETTEMBRE 2024

DATA	DESTINATARI	ADEMPIMENTO	MODALITÀ	NORMA
------	-------------	-------------	----------	-------

03 martedì

Libretto famiglia	Utilizzatori libretto famiglia	Comunicazione dei dati delle prestazioni di lavoro occasionale tramite libretto famiglia del mese precedente	INPS a mezzo piattaforma dedicata o contact center	Art. 54 bis L. 96/2017 INPS circ. 107/2017
-------------------	--------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	-----------------------------------------------

13 venerdì

Prepensionamento	Datori di lavoro	Versamento della provvista mensile del trattamento di prepensionamento dei lavoratori a cui manchino non più di 7	INPS per il pagamento dell'assegno del mese successivo	Art. 4 L. 92/2012 - INPS circ. 119/2013 - INPS mess. 17768/2013 INPS mess. 2873/2020
------------------	------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------

		anni per andare in pensione		
16 lunedì				
Accentramento INAIL	Datori di lavoro soggetti all'assicurazione infortuni	Presentazione della domanda di accentramento della posizione assicurativa presso un'unica sede per il 2025	Direzione INAIL regionale nel caso di più sedi a livello nazionale o regionale; oppure sede INAIL provinciale in caso di più sedi a livello provinciale a mezzo PEC	INAIL determina 2.10.2018 n. 385
Assistenza fiscale	Sostituto di imposta	Trasmissione le dichiarazioni 730-2024 elaborate e i relativi prospetti di liquidazione presentati dal 16 luglio al 31 agosto 2024	all'Agenzia delle Entrate	D.Lgs. 175/2014 Agenzia entrate 28.2.2024
Versamento imposte e contributi	Generalità dei contribuenti	Versamento unificato relativo a: - ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati; - contributi INPS dovuti dai datori di lavoro; - contributi gestione separata INPS a carico committenti per collaborazioni associazione in partecipazione; - contributi alla gestione separata lavoratori autonomi occasionali; - contributi Gestione ex Enpals; - rata mensile dei contributi pescatori autonomi; contributi operai agricoli per il 1° trimestre 2024 - seconda rata dei contributi agricoli autonomi; - addizionale regionale IRPEF per le cessazioni del mese precedente; - liquidazione periodica IVA	<p>Titolari di partita IVA con F24 telematico tramite:</p> <ul style="list-style-type: none"> - modalità diretta (servizio Entratel o Fisconline - con remote banking) - tramite intermediari abilitati Entratel <p>Per i non titolari di partita IVA con F24 cartaceo tramite:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile oppure - Uffici postali abilitati - concessionario della riscossione mediante modello F24. Il versamento può essere eseguito anche con modelli separati. 	D.Lgs 9.7.1997, n. 241, artt. 17, 18, 19, 23, 24 e 25, D.Lgs. 56/1998 INPS circ. 79/1998 e 259/1998 D. dir. 14.11.2001 - art. 37, c. 49 L. 248/2006 - Ag. entrate provv. 23 ottobre 2007)

Contributi giornalisti	Aziende editrici, quotidiani, imprese radiotelevisive	Versamento dei contributi mensili dovuti dai giornalisti con contratto di collaborazione	INPGI gestione separata con modello F24 Accise	INPGI Delib. 17/2008 circ. 5/2009 circ. 1/2023
------------------------	-------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------	------------------------------------------------

20 venerdì

Comunicazioni obbligatorie marittimi	Armatori e società di armamento	Obbligo di comunicare l'assunzione e la cessazione del mese precedente dei marittimi imbarcati o sbarcati.	Servizio di collocamento in via telematica a mezzo modello Unimare	DM 31.3.2008 Art. 40 L. 133/2008 Min. lavoro nota 28.7.2008
Comunicazioni obbligatorie somministrati	Agenzie di somministrazione	Comunicazione di tutti i rapporti instaurati, prorogati, trasformati e cessati nel mese precedente con lavoratori somministrati	In via telematica al Centro per l'impiego competente a mezzo modello UnificatoSomm	art. 4-bis, comma 7, D.Lgs. 21.4.2000, n. 181 - DI 30.10.2007 - Min. lavoro nota 21.12.2007
Comunicazioni obbligatorie P.A.	Amministrazioni pubbliche	Consegna di copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero consegna della copia del contratto individuale di lavoro per le instaurazioni avvenute nel mese precedente	Al lavoratore	art. 5 L. 4.11.2010, n. 183
Piattaforme digitali	Generalità committenti	Comunicazione dei rapporti autonomi instaurati, con l'intermediazione di piattaforma digitale nel mese precedente	In via telematica tramite il sito servizi.lavoro.gov.it, con il mod. UNI-piattaforme	Art. 9 bis L. 608/1996 Decreto 23.2.2022
Parità di genere	Generalità datori con più di 50 dipendenti	Presentazione del rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile per il biennio 2022-2023	Al Ministero lavoro tramite portale https://servizi.lavoro.gov.it/web e in copia alle Rsa	Art. 46 D.Lgs. 198/2006 DM 29.3.2022 Min. lavoro nota 10.4.2024 e avviso del 3.7.2024

23 lunedì

Ritenute appalti	Generalità appaltatori e subappaltatori di appalti superiori a 200.000 euro annuo	Obbligo di trasmissione delle ricevute del versamento delle ritenute operate ai propri lavoratori nel mese precedente oppure, se esentate, copia del certificato di regolarità fiscale	Al committente o appaltatore (in caso di subappalto) mediante invio delle deleghe del mod. F24, con l'elenco nominativo dei lavoratori impiegati nell'appalto, la misura delle retribuzioni corrisposte e il dettaglio delle ritenute operate	Art. 4 D.L. 124/2019 conv. nella L. 157/2019 Agenzia entrate circ. 1/2020 Art. 23 D.L. 23/2020
Contributi Enpaia	Datori di lavoro agricoli	Presentazione delle denunce contributive degli impiegati occupati in relazione al mese precedente	ENPAIA unicamente a mezzo Mav bancario pagabile presso qualsiasi banca	Legge 29 novembre 1962, n. 1655 - Enpaia circ. dicembre 2008, n. 2 - Circ. 2/2010

30 lunedì

Contributi figurativi	Lavoratori in aspettativa sindacale	Domanda di accredito figurativo dei contributi in relazione ai periodi di aspettativa sindacale del 2023	Gestione previdenziale di appartenenza in via telematica	D.lgs. 564/1996 D.lgs. 278/1998 INPS circ. 129/2022
Contributi figurativi	Organizzazioni sindacali	Richiesta di autorizzazione e versamento della contribuzione aggiuntiva per le aspettative sindacali del 2023, o, in casi di domanda già presentata, comunicazione di variazioni	Gestione previdenziale di appartenenza del lavoratore in aspettativa a mezzo F24	D.lgs.564/1996 D.lgs. 278/1998 INPS mess. 3204/2021
Cassa integrazione	Generalità datori di lavoro	Termine per presentare le domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese precedente	INPS in via telematica	Art. 15 D.Lgs. 148/2015 D.Lgs. 185/2016
Cassa integrazione	Generalità datori di lavoro	Invio dei dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale in caso di pagamento diretto da parte dell'INPS, in relazione ai periodi	INPS In via telematica	Art. 7 D.Lgs. 148/2015 Min. lavoro circ. 1/2022 INPS circ. 18/2022

		integrati nel mese di luglio 2024		
Assistenza fiscale	Contribuenti	<p>Consegna 730-2024 compilato</p> <p>Comunica l'eventuale riduzione dell'ammontare della seconda o unica rata IRPEF, ovvero comunica di non effettuare il versamento</p>	<p>Al datore di lavoro che presta assistenza fiscale</p> <p>Al CAF o professionista abilitato</p>	<p>D.Lgs. 175/2014</p> <p>Agenzia entrate Prov. 6.2.2023</p> <p>Agenzia entrate Prov. 6.2.2023</p>
Assistenza fiscale	Sostituto di imposta	<p>Trasmissione le dichiarazioni 730-2024 elaborate e i relativi prospetti di liquidazione presentati dal 1° al 30 settembre 2024</p> <p>Effettua i conteggi e rilascia ricevuta del 730 elaborato in caso di assistenza diretta</p>	<p>all'Agenzia delle Entrate</p> <p>Al lavoratore</p>	<p>D.Lgs. 175/2014</p> <p>Agenzia entrate 28.2.2024</p>
Assistenza fiscale	CAF professionisti	Trasmissione le dichiarazioni 730-2024 elaborate e i relativi prospetti di liquidazione	all'Agenzia delle Entrate, sostituto di imposta e assistito	<p>D.Lgs. 175/2014</p> <p>Agenzia entrate 28.2.2024</p>
Denuncia contributiva	Datori di lavoro e consulenti intermediari	Presentazione del flusso dei dati relativi alla retribuzione e alla contribuzione del mese precedente	INPS a mezzo del Flusso Uniemens individuale in via telematica	INPS mess. 11903 del 25.5.2009
Libro unico lavoro	Datori di lavoro, committenti e soggetti intermediari tenutari	Obbligo di stampa del Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, di consegna di copia al soggetto obbligato alla tenuta, in relazione al periodo di paga precedente.	mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure a su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione	<p>Art. 39 L. 133/2008-12-30 DM 9.7.2008 - Min. lavoro circ. 20/2008 - INAIL nota 9.12.2008</p> <p>Art. 40 L. 214/2011</p>
Assistenza fiscale	Sostituto di imposta	Trattiene le somme dovute per le imposte (terza rata) o effettua i	Busta paga o cedolino dell'assistito	<p>Agenzia entrate Prov. 28.2.2024</p> <p>Istruzioni 730-2024</p>

		rimborsi risultanti dal 730-2024		
Sgravi contributivi	Generalità datori lavoro	Decorre lo sgravio contributivo per chi assume da oggi (fino al 31.12.2025) giovani under trentacinque anni donne svantaggiate	Esonero in busta paga	Artt. 22 e 23 D.L. 60/2024 conv. L. 95/2024
Giornalisti INPGI	Giornalisti autonomi iscritti all'INPGI	Comunicazione dei redditi percepiti nel 2023 sia a titolo professionale, che a fronte della cessione del diritto di autore o di tipo occasionale	INPGI In via telematica	INPGI Circ. 2/2024

NEWS IN MATERIA DI LAVORO

Semplificazione dei controlli sulle attività economiche: le nuove indicazioni operative

Con la nota n. 1357 del 31 luglio 2024, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito le prime indicazioni operative riguardo al decreto legislativo 12 luglio 2024, n. 103, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 18 luglio 2024. Il decreto, attuativo dell'art. 27 della legge 5 agosto 2022, n. 118, entrerà in vigore il 2 agosto 2024 e introduce nuove disposizioni per semplificare i controlli sulle attività economiche. Il decreto punta a ottimizzare le attività ispettive, definendo un sistema di controllo più snello e coordinato. Tra le novità introdotte, vi è la "diffida amministrativa", che permette agli ispettori di invitare i soggetti controllati a sanare eventuali violazioni prima di procedere con sanzioni.

Questa misura è distinta dalla diffida prevista dall'art. 13 del D.lgs. n. 124/2004 e si applica a violazioni sanabili non superiori a 5.000 euro, escluse quelle riguardanti la salute e la sicurezza sul lavoro. Il decreto promuove anche una semplificazione degli adempimenti amministrativi e un maggiore coordinamento tra le diverse amministrazioni pubbliche coinvolte nei controlli. L'art. 2 prevede l'introduzione di uno schema standardizzato per il censimento dei controlli e la pubblicazione di questi dati sui siti istituzionali delle amministrazioni.

Entro il 30 giugno 2025, le pubbliche amministrazioni dovranno completare una ricognizione dei controlli effettuati nell'ultimo triennio. Per migliorare l'efficacia delle ispezioni, l'art. 4 richiede che le amministrazioni consultino il fascicolo informatico di impresa prima di avviare attività di vigilanza, riducendo così la duplicazione degli sforzi.

Questo fascicolo sarà integrato con i dati di controllo per garantire una programmazione più efficiente basata sul profilo di rischio delle imprese. Tra i principi guida per i nuovi controlli, l'art. 5 stabilisce che le ispezioni devono rispettare il "principio del contraddittorio" e devono essere proporzionate al livello di rischio e alla gravità delle violazioni. Le amministrazioni sono incoraggiate a collaborare tra loro per effettuare ispezioni congiunte, evitando di sottoporre le stesse imprese a più controlli contemporaneamente. Infine, l'art. 6 introduce la possibilità di sanare alcune violazioni senza sanzioni se queste sono corrette entro venti giorni dalla notifica della diffida.

Tuttavia, questo non si applica a violazioni riguardanti la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro.

BCE: i tassi sono confermati al 4,25%

La Banca Centrale europea, con comunicato stampa del 18 luglio 2024, ha reso noto che il TUR rimane invariato al 4,25%.

Pertanto, gli interessi di dilazione dei debiti contributivi restano pari al 10,25% (TUR + 6 punti percentuali), mentre le sanzioni per il ritardato pagamento delle inadempienze contributive spontaneamente denunciate rimangono pari al 9,75% (dato dal TUR + 5,5%).

La prossima decisione di politica monetaria si terrà giovedì 12 settembre 2024, secondo il calendario diffuso dalla BCE.

L'INPS annuncia nuove procedure per la rivalsa di invalidità civile

Con messaggio numero 2694 del 23 luglio 2024, l'INPS ha annunciato l'integrazione delle procedure "Surroghe Web 2.0" e "Surroghe InvCiv 2023" nell'ambito del progetto n. 60 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), dedicato alla digitalizzazione e automazione delle attività di rivalsa dell'invalidità civile. Questo progetto è mirato a promuovere la dematerializzazione, la semplificazione e la valorizzazione del patrimonio informatico dell'Istituto.

Integrazione delle Procedure

In precedenza, con il Messaggio Hermes n. 2236 del 14/06/2024, era stata comunicata l'operatività della procedura "Surroghe InvCiv 2023" su tutto il territorio nazionale. Durante il Live Event del 26/06/2024, sono state presentate le nuove funzionalità di questa procedura, inclusa la preistruttoria automatizzata e il nuovo algoritmo di calcolo degli importi da richiedere in rivalsa. Il messaggio attuale comunica il rilascio in produzione dell'integrazione tra "Surroghe InvCiv 2023" e "Surroghe Web 2.0".

Nuovo Flusso Procedurale

Il nuovo flusso operativo, reingegnerizzato per una maggiore efficienza, prevede l'utilizzo integrato delle procedure "Surroghe InvCiv 2023" e "Surroghe Web 2.0". Le principali fasi operative sono:

1. **Preistruttoria e Raccolta Dati:** Le attività di preistruttoria, raccolta e integrazione dei dati, e l'elaborazione del calcolo dell'estratto conto vengono completate in "Surroghe InvCiv 2023" secondo le modalità operative specificate con il Messaggio Hermes n. 1936 del 21 maggio 2024.

2. **Trasferimento a Surroghe Web 2.0:** L'operatore, dopo aver confermato la pratica, procede al trasferimento a "Surroghe Web 2.0" per le successive attività istruttorie.
3. **Integrazione Automatica dei Dati:** Il passaggio dei dati tra le due procedure avviene in modo automatico, evitando errori e doppie lavorazioni. "Surroghe Web 2.0" comunica a "Surroghe InvCiv 2023" il numero e lo stato di elaborazione della pratica per garantire l'allineamento delle procedure.
4. **Elaborazione Finale e Comunicazione:** Dopo il trasferimento ed elaborazione della pratica in "Surroghe Web 2.0", l'operatore può integrare ulteriori informazioni sui terzi responsabili e generare le lettere di estratto conto per l'invio ai destinatari.

Segnalazione di Anomalie

Eventuali anomalie tecniche o procedurali relative al processo di integrazione possono essere segnalate via e-mail all'indirizzo SurrogheInvCiv2023@inps.it.

Emergenza caldo: L'INPS fornisce nuove linee guida per le richieste di integrazione salariale

Con il messaggio numero 2736, l'INPS ha diramato nuove indicazioni per la presentazione delle istanze di integrazione salariale a seguito dell'eccezionale ondata di calore che sta colpendo il territorio nazionale. Le nuove disposizioni sono rivolte a datori di lavoro e lavoratori le cui attività sono state sospese o ridotte a causa delle elevate temperature.

Richieste di integrazione salariale: le modalità

In considerazione dell'impatto del caldo eccessivo sulle attività lavorative, l'INPS ha delineato le procedure per richiedere le prestazioni di integrazione salariale. Queste includono il trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO), l'assegno di integrazione salariale al Fondo di integrazione salariale (FIS) e ai Fondi di solidarietà bilaterali, come previsto dagli articoli 26 e 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

In caso di sospensione o riduzione delle attività lavorative disposta con ordinanza della pubblica Autorità, i datori di lavoro possono invocare la causale "sospensione o riduzione dell'attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all'impresa o ai lavoratori". È sufficiente indicare nella relazione tecnica gli estremi dell'ordinanza senza allegarla.

Eventi meteorologici e temperature elevate

Per le sospensioni dovute al caldo eccessivo, le aziende possono presentare richieste di integrazione salariale con causale “evento meteo” per “temperature elevate”. Non è consentito presentare due domande separate per gli stessi lavoratori e periodi sovrapponibili con causali differenti, ma si terrà conto di entrambe le condizioni durante l’istruttoria.

Le integrazioni salariali possono essere riconosciute anche se la temperatura percepita, dovuta a fattori come umidità elevata o condizioni di lavoro particolari, risulta superiore a quella reale. Questo può accadere in ambienti non protetti dal sole o con macchinari che generano calore.

Condizioni speciali per le domande di integrazione salariale

Le domande con causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità” o “evento meteo” per “temperature elevate” non richiedono l’anzianità di 30 giorni di effettivo lavoro presso l’unità produttiva. Inoltre, i datori di lavoro non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale e possono presentare le domande entro l’ultimo giorno del mese successivo all’evento.

L’informativa sindacale può essere comunicata anche dopo l’inizio della sospensione o riduzione, specificando la durata prevista e il numero dei lavoratori coinvolti. Per le aziende dei settori edile e lapideo, tale informativa è obbligatoria solo per richieste di proroga oltre le 13 settimane continuative.

APPROFONDIMENTI

L'INPS fornisce chiarimenti sul rapporto di lavoro a tempo parziale verticale o ciclico

Con il messaggio n. 2655 del 19 luglio 2024, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) ha fornito chiarimenti e istruzioni operative riguardanti il rapporto di lavoro a tempo parziale verticale o ciclico, in base all'articolo 1, comma 350, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, e alla Circolare Inps n. 74/2021.

Premessa

La circolare n. 74 del 4 maggio 2021 ha fornito le istruzioni per l'applicazione della normativa riguardante i contratti di part-time verticale o ciclico. In particolare, ha precisato che, per i periodi lavorativi successivi al 1° gennaio 2021, è obbligatoria la compilazione del flusso UniEmens anche per i periodi in cui non esiste prestazione lavorativa, secondo l'orario concordato nel rapporto di lavoro a tempo parziale. Per i periodi anteriori al 1° gennaio 2021, è necessario presentare una domanda corredata da idonea documentazione per il riconoscimento dei periodi non interamente lavorati a causa del part-time.

Presentazione della Domanda di Accredito

La domanda di accredito per i periodi non lavorati nel part-time verticale o ciclico entro il 31 dicembre 2020 deve essere presentata in via telematica, seguendo le indicazioni contenute nella circolare n. 4/2022. Le domande pervenute in modalità cartacea prima del rilascio dell'applicativo telematico devono essere acquisite manualmente nell'applicativo gestionale (NPIGPA) e definite secondo le istruzioni operative contenute nel messaggio n. 939/2022.

Periodi Non Lavorati

Il riconoscimento dei periodi non lavorati opera limitatamente ai periodi di sospensione del rapporto di lavoro part-time verticale o ciclico in funzione della mancata prestazione lavorativa concordata. Non sono ammessi al beneficio i periodi non lavorati per cause diverse dal part-time, come aspettative non retribuite.

Valutazione della Documentazione

Il lavoratore che richiede il riconoscimento dei periodi non lavorati deve fornire documentazione a supporto, come il contratto di lavoro, attestazioni del datore di lavoro

e autodichiarazioni. Durante l'istruttoria, oltre alla documentazione fornita, devono essere valutati anche i flussi UniEmens e altre informazioni disponibili su UNILAV.

Se emergono elementi che indicano la sussistenza dei requisiti per l'accredito, si procederà al riconoscimento, anche in presenza di flussi UniEmens che erroneamente indicano un rapporto di lavoro part-time orizzontale. L'accredito può essere riconosciuto anche in assenza dell'attestazione del datore di lavoro, purché la tipologia del rapporto di lavoro e l'articolazione dell'orario emergano dalla restante documentazione.

Contratti di Lavoro Part-Time Orizzontale

Può essere riconosciuto l'accredito anche quando un contratto di lavoro part-time orizzontale preveda una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa assimilabile al part-time verticale o ciclico. Ad esempio, i lavoratori addetti alla refezione nelle mense scolastiche, che hanno una sosta stagionale estiva, possono rientrare nella previsione normativa.

Ulteriori Documenti

In caso di discrepanze o mancanza di documentazione, il lavoratore deve fornire ulteriori documenti, come buste paga o fogli rilevazioni presenze, per dimostrare che la mancata prestazione lavorativa è connessa all'articolazione dell'orario di lavoro del rapporto part-time stesso.

Decontribuzione Sud solo per gli assunti entro il 30 giugno 2024

La Commissione UE, con la decisione C (2024) 4512 final del 25 giugno 2024, ha dato il via libera alla proroga, al 31 dicembre 2024, della Decontribuzione Sud, la misura con cui si incentivano, attraverso un esonero contributivo, i rapporti di lavoro dipendenti per le aziende con sede in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

L'INPS, con la circolare INPS n. 82 del 17 luglio 2024, ha fornito le prime indicazioni e le istruzioni operative.

La norma

Al fine di contenere il perdurare degli effetti straordinari sull'occupazione, determinati dall'epidemia da COVID-19 in aree già caratterizzate da gravi situazioni di disagio socio-economico, e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, l'art. 1, c. 161, della L. 178/2020 (Legge di bilancio 2021), ha previsto che **l'esonero contributivo di cui all'art. 27, c. 1, del**

D.L. 104/2020, (L. 126/2020), meglio noto come **Decontribuzione SUD**, inizialmente previsto solo per il 2020, si applichi fino al 31 dicembre 2029.

Le regioni che rientrano nel beneficio sono **l’Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Campania, il Molise, la Puglia, la Sardegna e la Sicilia**.

Beneficiari

Possono accedere al beneficio in trattazione i **datori di lavoro privati, anche non imprenditori, con esclusione del settore agricolo e dei datori di lavoro domestico**.

Inoltre, l’agevolazione non si applica:

- agli enti pubblici economici;
- agli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale;
- agli enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione;
- alle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona (ASP), e iscritte nel registro delle persone giuridiche;
- alle aziende speciali costituite anche in consorzio ai sensi degli articoli 31 e 114 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- ai consorzi di bonifica;
- ai consorzi industriali;
- agli enti morali;
- agli enti ecclesiastici.

Pertanto, per i già menzionati soggetti, sebbene equiparabili ai datori di lavoro privati, la decontribuzione in trattazione non può trovare applicazione.

Inoltre, per effetto del Temporary Crisis Framework (INPS, circ. 90/2022), sono escluse dall’ambito di applicazione della misura:

- le imprese operanti nel settore finanziario;
- le imprese soggette a sanzioni adottate dall’UE, tra cui, ma non solo:

a). persone, entità o organismi specificamente indicati negli atti giuridici che impongono tali sanzioni;

b). imprese possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall'UE; oppure

c). imprese che operano nel settore industriale oggetto delle sanzioni adottate dall'UE in quanto l'aiuto potrebbe pregiudicare gli obiettivi delle sanzioni in questione.

Riguardo all'applicabilità dell'esonero in trattazione in riferimento ai **rapporti di somministrazione**, l'INPS (circ. 90/2022) precisa che la misura, in virtù dell'espresso richiamo all'art. 27, c. 1, del D.L. 104/2020, effettuato dall'art. 1, c. 161, della L. di Bilancio 2021, spetta ai **datori di lavoro privati la cui sede di lavoro sia ubicata in una delle regioni c.d. svantaggiate, intendendosi come sede di lavoro l'unità operativa dell'azienda ove il lavoratore dipendente svolge la sua attività.**

Ciò premesso, in considerazione della *ratio* sottesa alla Decontribuzione Sud, consistente nel favorire la stabilità occupazionale nelle aree svantaggiate, si precisa che nelle ipotesi in cui l'attività venga svolta mediante un rapporto di somministrazione, la sede di lavoro rilevante ai fini del riconoscimento della decontribuzione deve essere individuata nel luogo di effettivo svolgimento della prestazione.

Pertanto, **qualora il lavoratore svolga la propria prestazione lavorativa presso un utilizzatore ubicato nelle regioni del Mezzogiorno, il beneficio in trattazione può essere riconosciuto a prescindere da dove effettivamente abbia sede legale o operativa l'Agenzia di somministrazione.** Viceversa, qualora il lavoratore sia dipendente di un'Agenzia di somministrazione che abbia sede legale o operativa in regioni del Mezzogiorno, ma svolga la propria prestazione lavorativa presso un utilizzatore ubicato in regioni differenti, il beneficio non può essere riconosciuto.

Agevolazione

Dal 2021, l'esonero è pari:

- al **30%** della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, **sino al 31 dicembre 2025;**
- al **20%** della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, **per gli anni 2026 e 2027;**
- al **10%** della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, **per gli anni 2028 e 2029.**

L'esonero in trattazione non prevede un limite individuale di importo.

Pertanto, lo stesso trova applicazione sulla percentuale della contribuzione datoriale prevista, senza individuazione di un tetto massimo mensile.

A seguito dell'applicazione della misura, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Nella determinazione delle contribuzioni è necessario fare riferimento, ai fini della delimitazione dell'agevolazione, alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente oggetto di sgravio.

Si ricorda, in particolare, che non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni:

- i premi e i contributi dovuti all'INAIL;
- il contributo, ove dovuto, al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 c.c.;
- il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del D.lgs. 148/2015, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige di cui all'art. 40 del D.lgs. 148/2015;
- il contributo, ove dovuto, al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale;
- il contributo previsto in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.

In ragione dell'entità della misura di sgravio, lo stesso risulta cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, e sempre che non vi sia un espresso divieto di cumulo previsto da altra disposizione.

La suddetta cumulabilità, sempre nei limiti della contribuzione datoriale dovuta, trova applicazione sia con riferimento ad altre agevolazioni di tipo contributivo (ad esempio, incentivo all'assunzione di over 50 disoccupati da almeno 12 mesi) che con riferimento agli incentivi di tipo economico (ad esempio, incentivo all'assunzione di disabili o incentivo all'assunzione di beneficiari di NASpI).

Secondo l'INPS (circ. 33/2021 e circ. 90/2022), **ai fini della valutazione circa la concreta cumulabilità della Decontribuzione Sud con altri regimi agevolati**, ivi compresi i benefici contributivi che si sostanziano in incentivi all'assunzione, **è necessario verificare le diverse discipline che regolano le singole agevolazioni previste dal nostro ordinamento**; pertanto, ove sia presente un residuo di contribuzione esonerabile a seguito dell'applicazione della diversa misura, sarà possibile procedere al cumulo con la Decontribuzione Sud, fermo restando il limite della contribuzione previdenziale dovuta dal datore di lavoro. Al riguardo, la circolare 33/2021 precisa pertanto che, laddove si intenda cumulare la misura

in trattazione con altri regimi agevolati riguardanti i medesimi lavoratori, la stessa troverà applicazione in via residuale sulla contribuzione residua datoriale, non esonerata ad altro titolo.

Condizioni

Il beneficio spetta a condizione che la sede di lavoro sia collocata in una delle regioni già menzionate.

Al fine di garantire la legittima fruizione dello sgravio nelle ipotesi in cui un datore di lavoro, titolare di una matricola il cui indirizzo è coincidente con la sede legale in regioni non oggetto di decontribuzione, presenti una o più unità operative ubicate nelle suddette regioni, è necessario che la Struttura INPS territorialmente competente, a seguito di specifica richiesta da parte del datore di lavoro interessato e dopo aver effettuato i dovuti controlli, inserisca nelle caratteristiche contributive della matricola aziendale il codice di autorizzazione "0L", che, dal 1° gennaio 2018, ha assunto il significato di "Datore di lavoro che effettua l'accantonamento contributivo con unità operative nei territori del Mezzogiorno".

La misura c.d. Decontribuzione Sud spetta in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi, diversi dal lavoro agricolo e domestico, purché sia rispettato il requisito geografico della sede di lavoro.

L'INPS, con la circolare 33/2021, ricorda che l'agevolazione in commento non ha natura di incentivo all'assunzione e, pertanto, non è soggetta all'applicazione dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione stabiliti, da ultimo, dall'art. 31 del D.lgs. 150/2015. La stessa, inoltre, non è legata alla soglia *de minimis*, né all'obbligo dell'incremento occupazionale netto.

Il diritto alla fruizione dell'agevolazione, essendo un beneficio contributivo, è invece subordinato, ai sensi dell'art. 1, c. 1175, della L. 296/2006, al possesso del DURC, ferme restando le seguenti ulteriori condizioni fissate dalla stessa disposizione:

- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Al fine della corretta applicazione della misura, anche per l'agenzia di somministrazione vale il **rispetto** di tutti i presupposti legittimanti, ivi compreso il rispetto del massimale di aiuti concedibili previsto dal **Temporary Crisis Framework**.

Il beneficio contributivo, in quanto rivolto a una specifica platea di destinatari (datori di lavoro che operano in aree svantaggiate), si configura quale misura selettiva che, come tale, necessita della preventiva autorizzazione della Commissione europea.

Agevolazione fino a dicembre 2024: le indicazioni dell'INPS

La Commissione Europea ha approvato la proroga della Decontribuzione Sud fino al 31 dicembre 2024. La misura, introdotta per sostenere le imprese del Mezzogiorno, continuerà a garantire un significativo esonero contributivo, ma con una limitazione cruciale: non sarà applicabile per le assunzioni effettuate a partire dal 1° luglio 2024.

Limiti alla nuova applicazione - Un aspetto fondamentale della proroga riguarda l'applicabilità della misura. La decontribuzione non potrà essere applicata ai nuovi contratti di lavoro subordinato stipulati dal 1° luglio 2024. La proroga, infatti, si riferisce esclusivamente ai rapporti di lavoro instaurati entro il 30 giugno 2024. Per i contratti a tempo determinato avviati entro questa data, l'agevolazione può essere estesa fino al 31 dicembre 2024, anche se i contratti vengono successivamente prorogati o trasformati a tempo indeterminato.

Modalità operative - Le imprese interessate devono seguire specifiche modalità operative nel sistema Uniemens per usufruire della Decontribuzione Sud. I datori di lavoro interessati che intendono fruire dell'agevolazione devono esporre, a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di luglio 2024, i lavoratori per i quali spetta l'agevolazione valorizzando, secondo le consuete modalità, l'elemento <Imponibile> e l'elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell'elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull'imponibile previdenziale del mese di riferimento. Inoltre, in conseguenza del nuovo assetto della misura, i datori di lavoro che intendano fruire della Decontribuzione Sud devono, a partire dalla denuncia di competenza del mese di agosto 2024, indicare anche la data di instaurazione del rapporto di lavoro all'interno dell'elemento <InfoaggCausaliContrib>.

Limitazioni e Massimali - Il regime di aiuto rimane invariato nei suoi massimali di erogazione: 335 mila euro per le imprese dei settori della pesca e dell'acquacoltura e 2,25 milioni di euro per tutte le altre imprese. Inoltre, la decontribuzione continua a non essere applicabile ai settori della produzione primaria di prodotti agricoli, del lavoro domestico e del settore finanziario, come specificato dalla legge di Bilancio 2021.

I QUESITI DEL MESE

QUESITO

In ragione di una particolarità nel rimborso 730/2024, per i lavoratori a tempo determinato assunti, ad esempio a 07-24, se nel 730 si indica il c.f. del nuovo sostituto, quest'ultimo procede al regolare rimborso degli importi, non vi sono particolarità in tal senso?

RISPOSTA

Nessuna particolarità!

Se sussiste il rapporto di sostituzione d'imposta e nei 730-4 sono disponibili i risultati riferiti al nuovo assunto, il datore provvederà ai rimborsi.

Alla cessazione del rapporto per raggiungimento del termine, si comporterà come farebbe in caso di cessazione di un tempo indeterminato.

QUESITO

In ragione di un DISTACCO per un'attività lavorativa, le Associazioni Temporanee d'Impresa (ATI) come si relazionano rispetto alla liceità del distacco?

La stessa deve essere costituita con scrittura privata da un notaio o può essere solo redatta tra le aziende interessate?

RISPOSTA

L'ATI è equivalente ad un consorzio dove le imprese sono autonome giuridicamente ed economicamente e, come tali, non in grado di garantire l'automaticità dell'interesse in caso di distacco.

Occorre costituirsi, pertanto, formalmente come contratto di rete.

NOTIZIE DI MATERIA PENSIONISTICA

Gestione dipendenti pubblici. Chiarimenti in merito alla nota operativa INPDAP n. 56 del 22 dicembre 2010, paragrafi 1 e 1.1.

Messaggio n. 2802 del 02/08/2024

Allegati n.1

Premessa

L'articolo 12, comma 12-undecies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha abrogato con effetto dal 31 luglio 2010, tra l'altro, la legge 2 aprile 1958, n. 322, e successive modificazioni, l'articolo 124 del

D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, e l'articolo 40 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, che regolavano per gli iscritti alle Casse della Gestione dipendenti pubblici la costituzione della posizione assicurativa presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) dell'Assicurazione generale obbligatoria (AGO), senza oneri per gli interessati.

Per effetto di quanto disposto dalla citata disposizione, non è più possibile costituire posizioni assicurative nel FPLD in favore di iscritti alle Casse della Gestione dipendenti pubblici cessati dal servizio dopo il 30 luglio 2010 senza diritto a pensione.

In conseguenza dell'abrogazione dell'istituto della costituzione della posizione assicurativa, l'INPDAP, con la nota operativa n. 56 del 22 dicembre 2010, ha stabilito che, a decorrere dal 31 luglio 2010, gli "assicurati" cessati senza diritto a pensione e, quindi, non più in servizio, possono presentare la domanda di riscatto, ricongiunzione, computo dei servizi, accredito figurativo, ecc., oltre i termini decadenziali di presentazione delle relative istanze previsti dalle norme di settore, i quali sono di seguito riepilogati:

- per le domande di riscatto e computo di periodi o servizi ai fini pensionistici: entro novanta giorni dalla data di cessazione dal servizio/risoluzione del rapporto di lavoro;
- per le domande di ricongiunzione dei periodi assicurativi: entro l'ultimo giorno di servizio (restano salve le precisazioni di cui al successivo paragrafo n. 2.1);

- per le domande di accredito figurativo per maternità al di fuori del rapporto di lavoro di cui all'articolo 25 decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151: entro l'ultimo giorno di servizio;
- per le domande di computo dei servizi e di riscatto ai sensi degli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 del D.P.R. n. 1092/1973, presentate dall'iscritto alla Gestione separata ai trattamenti dei dipendenti dello Stato (CTPS): almeno due anni prima della risoluzione del rapporto di lavoro per limiti d'età (cfr. l'art. 147 del D.P.R. n. 1092/1973, la circolare INPDAP n. 38 dell'11 giugno 2004 e il messaggio n. 7101 del 23 novembre 2015);
- per le domande di riconoscimento del servizio militare di leva presentate ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1991, n. 274: entro novanta giorni dalla cessazione dal servizio.

È utile precisare che la locuzione "cessati senza diritto a pensione", riportata nella citata nota operativa INPDAP n. 56/2010, va intesa nel senso che la verifica dei requisiti contributivi per il diritto a pensione deve tenere conto della sola contribuzione accreditata nella Gestione esclusiva.

Tanto premesso, si evidenzia che, in relazione al paragrafo 1.1 della nota operativa INPDAP n. 56/2010, continuano a pervenire da parte delle Strutture territoriali richieste di chiarimenti, con riguardo alla lavorazione delle domande di riscatto, ricongiunzione, computo, ecc., presentate dagli assicurati cessati dal servizio senza diritto a pensione prima del 31 luglio 2010.

Con il presente messaggio, condiviso con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono le seguenti indicazioni per una omogenea applicazione sul territorio dei criteri contenuti nella nota operativa INPDAP n. 56/2010.

1. Assicurati cessati dal servizio senza diritto a pensione prima del 31 luglio 2010

1.1 Assicurati alla Gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato (CTPS) cessati prima del 31 luglio 2010

Per gli assicurati alla CTPS, cessati dal servizio prima del 31 luglio 2010 senza avere maturato presso la medesima Cassa il diritto a pensione, continua a trovare applicazione la costituzione d'ufficio della posizione assicurativa presso il FPLD dell'AGO ai sensi della legge n. 322/1958 e dell'articolo 124 del D.P.R. n. 1092/1973.

La costituzione della posizione assicurativa nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti effettuata ai sensi delle disposizioni citate, *ratione temporis* applicabili, è obbligatoria e, a prescindere da una esplicita richiesta dell'interessato, avviene automaticamente con la

cessazione del rapporto di lavoro senza il conseguimento del diritto a pensione; è, quindi, un istituto speciale che opera ope legis con carattere prioritario e inderogabile[1].

A parziale rettifica di quanto stabilito con la circolare n. 120 del 6 agosto 2013, si precisa che per quanto riguarda gli iscritti cessati dal servizio prima del 31 luglio 2010, senza avere maturato presso la medesima Cassa il diritto a pensione, continua a trovare applicazione la costituzione d'ufficio della posizione assicurativa presso il FPLD dell'AGO, salvo che l'interessato non intenda attendere - essendo già in possesso dell'anzianità contributiva minima prescritta - la maturazione del requisito anagrafico necessario per poter conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia. La costituzione della posizione assicurativa, mantenendo il suo carattere cogente e prevalente, preclude quindi la facoltà di presentare successive domande di riscatto, ricongiunzione, computo dei servizi, accredito figurativo e versamenti volontari. Restano salve le istanze presentate entro i termini indicati in premessa.

Si precisa inoltre che, ai soggetti cessati prima del 31 luglio 2010, in possesso del requisito contributivo minimo dei venti anni alla già menzionata data di cessazione, che non intendano attendere il compimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia, è data facoltà, qualora ne ricorrano le condizioni, di presentare istanza di pensione anticipata mediante il cumulo dei periodi assicurativi ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni.

1.2 Assicurati alla Cassa pensioni dipendenti enti locali (CPDEL), alla Cassa pensioni sanitari (CPS), alla Cassa pensioni insegnanti (CPI) e alla Cassa pensioni ufficiali giudiziari (CPUG) cessati prima del 31 luglio 2010

Per gli assicurati alla CPDEL, CPS, CPI e CPUG cessati dal servizio senza diritto a pensione prima del 31 luglio 2010 la costituzione della posizione assicurativa presso il FPLD dell'AGO, opera esclusivamente a domanda degli interessati (cfr. l'ultimo periodo dell'art. 38 della legge n. 1646/1962).

Agli assicurati alla CPDEL, CPS, CPI e CPUG, ancorché non manifestino, a domanda, la volontà di trasferire presso il FPLD dell'AGO la contribuzione accreditata presso le già menzionate Casse, non è consentito presentare la domanda di riscatto, ricongiunzione, computo dei servizi, accredito figurativo, oltre i termini decadenziali specificati in premessa (per le ricongiunzioni restano salve le precisazioni di cui al successivo paragrafo 2.1).

Laddove gli iscritti alle Casse di cui al presente paragrafo non presentino la domanda di costituzione della posizione assicurativa ai sensi della legge n. 322/1958, la relativa contribuzione, indipendentemente dalla durata del periodo accreditato, concorre alla determinazione del requisito contributivo prescritto per la pensione in cumulo.

2. Assicurati alla CTPS, alla CPDEL, alla CPS, alla CPI e alla CPUG cessati dal servizio senza diritto a pensione dopo il 30 luglio 2010

Per gli assicurati cessati dal servizio senza diritto a pensione dopo il 30 luglio 2010 si conferma che, a seguito dell'abrogazione della legge n. 322/1958, è data la possibilità di presentare la domanda di riscatto, ricongiunzione, computo dei servizi, accrediti figurativi, oltre i termini decadenziali specificati in premessa.

La possibilità di presentare la domanda di riscatto, ricongiunzione, computo dei servizi e riconoscimento del servizio militare di leva è estesa anche ai superstiti dell'assicurato, riconoscendo in capo agli stessi le medesime prerogative del de cuius titolare della posizione assicurativa.

Sulla base dei quesiti pervenuti, si coglie l'occasione per fornire le seguenti indicazioni di carattere generale.

2.1 Domanda di ricongiunzione in entrata ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 29/1979

La ricongiunzione dei periodi assicurativi in un unico ordinamento pensionistico, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, può essere effettuata al ricorrere di uno dei seguenti casi:

1. con iscrizione in atto nella gestione previdenziale in cui si esercita la facoltà (destinataria dei contributi);
2. senza iscrizione in atto nella gestione previdenziale destinataria dei contributi. In tale caso è necessario avere maturato un'anzianità pari ad almeno otto anni di contribuzione, per effettiva attività lavorativa, nella forma di previdenza in cui avviene la ricongiunzione.

Si evidenzia che per gli iscritti alla CPDEL, CPS, CPI e CPUG non risulta abrogato l'articolo 9 della legge n. 274/1991 per il quale la facoltà di ricongiunzione di periodi assicurativi, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione a carico delle predette Casse, esercitata in costanza di servizio e di assicurazione presso altre gestioni previdenziali, è attribuita:

- a) ai dipendenti già iscritti per almeno otto anni alle Casse stesse, che per effetto della trasformazione dell'azienda municipalizzata o del servizio già tenuto in gestione diretta degli enti, passino alle dipendenze di privati o di enti, esercenti la medesima attività, non iscrivibili alle Casse pensioni degli istituti di previdenza;
- b) ai dipendenti appartenenti all'area pubblica.

Conseguentemente, nei casi di domanda di ricongiunzione presentata dall'assicurato (ex iscritto CPDEL, CPS, CPI e CPUG) in costanza di iscrizione al FPLD dell'AGO, si devono osservare le limitazioni previste dal citato articolo 9 della legge n. 274/1991.

2.2 Domanda di ricongiunzione in entrata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 45/1990

L'articolo 1, comma 1, della legge 5 marzo 1990, n. 45, prevede che la ricongiunzione di periodi già coperti da assicurazione per liberi professionisti si possa effettuare nella gestione presso la quale sia in atto, da ultimo, e cioè al momento della domanda, l'iscrizione del richiedente.

Analogamente, la facoltà di ricongiunzione prevista al comma 2 del medesimo articolo 1 è riconosciuta in favore di coloro che si trovino nella situazione inversa di essere stati prima iscritti presso una forma di previdenza obbligatoria, come lavoratori dipendenti o autonomi, e poi presso la Cassa professionale ove l'iscrizione sia in atto al momento della presentazione della domanda e dove possono, pertanto, chiedere la ricongiunzione stessa.

Soltanto dopo il compimento dell'età pensionabile, in alternativa alle ipotesi sopra delineate, è prevista dal successivo comma 4 dello stesso articolo 1 la possibilità di chiedere la ricongiunzione in esame presso una qualsiasi delle gestioni pensionistiche, a condizione che i richiedenti possano ivi fare valere almeno dieci anni di contribuzione continuativa in relazione ad attività effettivamente prestata.

L'assicurato, come individuato dalla nota operativa INPDAP n. 56/2010, non essendo iscritto all'atto della domanda di ricongiunzione alla Gestione dipendenti pubblici, potrà presentare domanda di ricongiunzione verso le già menzionate Casse soltanto alle condizioni di cui al citato comma 4 dello stesso articolo 1.

3. Chiarimenti in merito alla decorrenza della pensione in caso di presentazione di domande di riscatto, ricongiunzione, computo e accredito figurativo da parte dell'assicurato di cui alla nota operativa INPDAP n. 56/2010

Ai fini della maturazione del diritto a pensione, i periodi oggetto di riscatto, ricongiunzione, computo e accredito figurativo, sono considerati nella loro collocazione temporale, esplicando effetti giuridici come se fossero stati tempestivamente acquisiti nella posizione assicurativa dell'interessato. Ne consegue che la decorrenza delle pensioni deve essere stabilita secondo le regole comuni anche nei casi in cui i contributi da riscatto siano determinanti ai fini del diritto a pensione (cfr. il paragrafo 3 della circolare n. 6 del 22 gennaio 2020).

Con riferimento agli iscritti alla CTPS, alla CPDEL, alla CPS, alla CPI e CPUG si richiamano l'articolo 42 del D.P.R. n. 1092/1973 e l'articolo 33 del R.D.L. 3 marzo 1938, n. 680, convertito dalla legge 9 gennaio 1939, n. 41, nella parte in cui si prevede che il trattamento pensionistico decorra dal giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro laddove a tale data siano stati maturati i relativi requisiti.

A seguito dell'abrogazione della legge n. 322/1958, al paragrafo 3 della circolare INPDAP n. 18/2010 è stato previsto il riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico anche se i relativi requisiti vengano soddisfatti successivamente alla data di risoluzione del rapporto di lavoro (c.d. pensione differita). In tali fattispecie la pensione decorre dalla maturazione dei prescritti requisiti.

Tenuto conto di quanto sopra, si conferma che per gli assicurati cessati dal servizio senza diritto a pensione dopo il 30 luglio 2010, laddove il requisito contributivo venga soddisfatto a seguito della presentazione di una domanda di riscatto, computo, ricongiunzione e accredito figurativo presentata oltre i termini decadenziali, il relativo trattamento pensionistico decorre dal giorno successivo alla data di presentazione della relativa domanda, ferma restando l'applicazione della disciplina delle decorrenze laddove prevista.

4. Annullamento della costituzione della posizione assicurativa nel FPLD dell'AGO

La nota operativa INPDAP n. 56/2010 ha ribadito che nei confronti degli iscritti alla Gestione dipendenti pubblici continuano a trovare applicazione le norme che prevedono l'annullamento della costituzione della posizione assicurativa e, in particolare:

- l'articolo 42 della legge n. 1646/1962 per gli iscritti alla CPDEL, CPS, CPI e CPUG. In base a tale norma, l'annullamento della posizione assicurativa già costituita è previsto in caso di riassunzione in servizio di ruolo presso lo Stato o di reinscrizione obbligatoria a una delle citate Casse pensionistiche. La domanda di annullamento della costituzione della posizione assicurativa deve essere chiesta dall'interessato entro l'ultimo giorno di servizio;
- l'articolo 127 del D.P.R. n. 1092/1973 per gli iscritti alla CTPS, il quale dispone che una posizione assicurativa può essere annullata quando il dipendente, dopo la sua costituzione, assume un nuovo servizio per il quale si rende necessario effettuare la riunione o la ricongiunzione con il servizio precedente. La riunione dei servizi, così come prevista dall'articolo 112 del D.P.R. n. 1092/1973, non opera d'ufficio quando per il servizio precedente è stato liquidato un trattamento pensionistico (pensione o indennità). In tali fattispecie, infatti, è necessario che il dipendente manifesti la sua volontà per l'unione delle prestazioni nei termini tassativi di 6 mesi, previsti dall'articolo 151 del medesimo D.P.R. (cfr. il messaggio n. 2575 del 13 luglio 2021).

5. Competenza in merito all'adozione del provvedimento di costituzione della posizione assicurativa presso il FPLD dell'AGO per il personale iscritto alla CTPS

Per l'individuazione della competenza in merito all'adozione del provvedimento di costituzione della posizione assicurativa nel FPLD dell'AGO di cui alla legge n. 322/1958 occorre fare riferimento alla data di cessazione del rapporto di lavoro degli interessati.

In particolare, la competenza in merito all'adozione di tale provvedimento per il personale statale cessato dal servizio senza diritto a pensione prima delle progressive e diversificate date di subentro da parte dell'ex INPDAP, resta di competenza dell'Amministrazione statale presso cui il soggetto ha prestato servizio.

Per le date di subentro occorre fare riferimento alla tabella allegata alla circolare n. 16 del 6 maggio 2011 del Ministero dell'Economia e delle finanze e dell'INPDAP (**Allegato n. 1**).

Per quanto precede, le singole Amministrazioni statali dovranno procedere, con la massima sollecitudine, alla costituzione d'ufficio della posizione assicurativa nell'AGO per le posizioni assicurative di propria competenza.

Nell'ipotesi in cui, nelle more dell'emissione del provvedimento di costituzione d'ufficio della posizione assicurativa, l'ex iscritto alla CTPS presenti una domanda di ricongiunzione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 45/1990, deve essere preliminarmente effettuata la costituzione della posizione assicurativa presso il FPLD dell'AGO e solo successivamente potrà perfezionarsi il trasferimento verso le Casse professionali.

[1] Cfr. Corte dei Conti, Sez. Contr. Det., n. 2043 del 15 dicembre 1988; Corte dei Conti, Sez. III Pens. civ., n. 61758 dell'11 maggio 1988; Cass., Sez. lavoro, n. 1427 dell'8 febbraio 1992; Cass. Sez. lavoro, n. 14381/2020; Cass., Sez. lavoro, n. 20522/2019; Cass. n. 35532/2023; Cass. n. 23985/2023.

Allegato 1

DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI



Pec datamanagementhrm@legalmail.it



Via Antonio Lombardo 7 Lodi, 26900



info@lavorofacile.it
0371 941332



www.lavorofacile.it

